

Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 8 capoverso 3 della legge del 19 dicembre 2008² sul trasporto di
merci;
visto il messaggio del Consiglio federale del³,
decreta:

Art. 1

Per il promovimento del traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) è approvato un limite di spesa di 100 milioni di franchi per gli anni 2024–2029.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 740.1

³